

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capoluogo di mandamento le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile.

« Gli inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

« Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

« Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia, un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

« Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano indistintamente così ai funzionari tutti amovibili dell'ordine giudiziario, come agli ufficiali addetti al medesimo. »

Onorevole ministro, accetta questa aggiunta della Commissione ?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Giunta di volere riflettere, che forse quest'aggiunta è inutile. Essa è giustissima nel suo concetto, ma credo che la legge giudiziaria provvegga sufficientemente a siffatto riguardo.

L'aggiunta è diretta manifestamente ad estendere questa disposizione anche agli ufficiali addetti all'ordine giudiziario, cioè agli uscieri, imperocchè, quanto ai funzionari giudiziari, non occorrerebbe altra disposizione, essendo già essi menzionati nelle parti precedenti dell'articolo medesimo.

Or bene, prego la Giunta di volgere la sua attenzione all'articolo 211 della legge giudiziaria, e vedrà che esso estende questa disposizione anche agli uscieri, che sono quella classe, che nella legge viene designata colla denominazione di ufficiali addetti all'ordine giudiziario. Quell'articolo 211 è così concepito:

« Le disposizioni degli articoli 208 e 209 sono applicabili anche agli uscieri; quelle dell'articolo 210 si applicano soltanto agli uscieri tuttora provveduti di stipendio. »

Parmi che in presenza di questa disposizione perda ogni sorta di utilità la proposta aggiunta.

Sentirò tuttavia ciò che la Giunta sarà per osservare, ed allora manifesterò definitivamente il mio modo di vedere.

PUCINI, relatore. L'articolo 199 del capitolo III, titolo IV, dice:

« I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno, a termini dell'articolo 69 dello Statuto, acquistata l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado o sospesi, nè posti, senza il loro consenti-

mento, in disponibilità, o aspettativa, o riposo, salvo i casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa avvertite. Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati di tribunale, ecc. »

A queste fanno seguito delle disposizioni che si riferiscono sempre ai funzionari inamovibili, e ciò continua fino all'articolo 207 inclusive.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È l'articolo 210.

PUCINI, relatore. Lo so; ora, siccome gli articoli 207, 208 e 209 stabiliscono i modi di procedura per regolare l'istanza per la declaratoria allo scopo di ottenere gli effetti di cui è parola negli articoli precedenti, e quindi tutte quelle disposizioni pare si riferiscano ai funzionari inamovibili, compreso l'articolo 210, ove si accennano i compensi che possono darsi e al funzionario e alla di lui famiglia in caso di sospensione od inabilitazione.

Stando così le cose, sorgeva il dubbio, se pei funzionari amovibili erano applicabili quelle disposizioni. Ben è vero, come accenna l'onorevole ministro guardasigilli, che all'articolo 211 si dichiaravano applicabili le disposizioni degli articoli 208 e 209 pure agli uscieri, e quindi sembrava che potessero valere pure pei funzionari del Ministero Pubblico, avvegnachè con quel *anche gli uscieri*, si vede che la disposizione è in vigore per tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario.

L'onorevole guardasigilli troverà nella relazione essere un dubbio sorto in proposito, e per amore di chiarezza, avere la Commissione incluso nell'articolo quel paragrafo di cui ora si domanda la soppressione.

Spiegata la causa di simile aggiunta, io sono lieto a nome dei miei colleghi di dichiarare che, quando l'egregio guardasigilli afferma essere le disposizioni dell'articolo 210 applicabili anche al Ministero Pubblico, quando la relazione sottoposta alla Camera dimostra il dubbio sorto e la spiegazione ad esso data, che io sono disposto a consentire la radiazione di quell'inciso, poichè dopo le cose dette sarebbe un'inutile ripetizione.

Quindi noi concordiamo nel sopprimerlo, tenute ferme però le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli fatte davanti alla Camera.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non insiste ?

PUCINI, relatore. Non insiste.

PRESIDENTE. Allora si cancella l'aggiunta e l'articolo rimane come è stato proposto dal ministro.

Metto ai voti l'articolo 210.

(È approvato.)

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che domanda la parola ?

CATUCCI. Vorrei fare una preghiera.

Non essendomi trovato presente quando si è vo-